

000857



Richiamati i provvedimenti deliberativi :

- N. 2 del 05 gennaio 2007 con cui si conferiva alla sig.ra Mariagrazia Cusmano – assistente sociale - incarico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il Servizio Supervisione Sicurezza e Qualità URP/Comunicazione per il periodo 08/01/2007 – 31/12/2007;
- N.663 del 22 novembre 2007 mediante il quale alla suddetta veniva confermato l'incarico medesimo dal 07/01/08 al 31/03/08 ;

Vista la nota prot. 3824/I del 17/03/08 pervenuta dal Responsabile del Servizio sopra citato dalla quale si evince la necessità di confermare la predetta nell'incarico di che trattasi, atteso che le motivazioni che lo avevano reso necessario sono tuttora presenti :

- Puntuale e tempestivo aggiornamento del Sito Aziendale nel quale trova collocazione la Carta dei Servizi Aziendali che è lo strumento grazie al quale l'Utenza viene informata di tutte le prestazioni erogate dall'ASL;
- Gestione e raccolta dei report delle indagini di Customer Satisfaction svolte tra gli Utenti degli Erogatori Pubblici e Privati Accreditati della Provincia di Varese come stabilito dalla DGR VII/8504/2002 ;

Visto peraltro l'art.3, commi 91 e 92 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato » ;

Dato atto che la sig.ra Mariagrazia Cusmano ha maturato i requisiti per accedere alla stabilizzazione di cui al citato comma 92, essendo, ad oggi, in servizio ancorchè non continuativo da più di tre anni nel quinquennio precedente ;

Verificata inoltre la corrispondenza della qualificazione professionale del consulente sopra indicato con quanto richiesto dagli obiettivi specifici e tenuto conto dell'esperienza professionale vantata nella materia oggetto dell'incarico;

Ritenuto quindi di prorogare l'incarico in argomento dal 01/04/2008 e fino al termine delle procedure di stabilizzazione di cui alla norma citata alle condizioni in atto per presunte ore 1296 a fronte di un corrispettivo di € 33.363,03

000858



Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, Sociale ed Amministrativo, con ricezione del presente provvedimento a cura di quest'ultimo

DELIBERA

Per le ragioni di cui in parte motiva

1. di prorogare alla Signora Cusmano Maria Grazia l'incarico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione delle attività sopra citate, per il periodo dal 01/04/2008 e fino al termine delle procedure di stabilizzazione di cui alla norma citata, alle condizioni in atto per presunte ore 1296 a fronte di un corrispettivo di € 33.363,03
2. di dare atto che tutte le condizioni regolanti i rapporti in questione, ivi comprese quelle relative alla durata, al compenso, agli obiettivi ed all'ambito territoriale di competenza, sono definite nell'apposito contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di contabilizzare il costo derivante dalla presente deliberazione, presunto in € 33.363,03 - comprensivo di contributi INPS e INAIL - sul Bilancio dell'A.S.L. di Varese - esercizio 2008 - Gestione sanitaria - Conto 10110420 - cdc C12020120;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta l'art. 13, comma 7 L.R. n. 31/97, disponendone la pubblicazione e la trasmissione in copia al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pierluigi Zeli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Massimo Lavessi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Elio Giorgio Marmondi

IL DIRETTORE SOCIALE
Dr. Lucas María Gutierrez

000859



Copia del presente atto è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data

=====

Il presente provvedimento è stato rassegnato alla Conferenza dei Sindaci con nota

=====

Il presente provvedimento è stato trasmesso alla Giunta Regionale con nota

n. _____ del _____ Esito esame Giunta Regionale: _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 28 MAR. 2008

Varese, 28 MAR. 2008

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr.ssa Gabriella Broggi Roncoroni

=====

**REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L.
DELLA PROVINCIA DI VARESE**



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA (ex art. 32 L. 248/2006) CON LA SIG.RA
CUSMANO MARIAGRAZIA IN QUALITA' DI ASSISTENTE
SOCIALE.**

Tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese con sede in Varese -
Via O.Rossi n. 9, Codice Fiscale n. 02413470127, di seguito denominata
Azienda,

rappresentata:

dal Direttore Generale Dr. Pierluigi Zeli che agisce in esecuzione del
provvedimento deliberativo n. del .

e

la Sig.ra Cusmano Mariagrazia nata a Canicattini Bagni (SR) il 08/07/1965 e
residente a Luino in Via Cavour n. 4 - codice fiscale CSMGR65L48B603Z,
di seguito denominato Collaboratore,

PREMESSO

- che l'Azienda per il tramite del Servizio Supervisione Sicurezza e Qualità –
URP/Comunicazione – Direzione Generale gestisce il puntuale e
tempestivo aggiornamento del Sito Aziendale, individuato quale Carta dei
Servizi Aziendali e strumento di comunicazione all'Utenza delle diverse
iniziative attività aziendali ed inoltre ai sensi della DGR. VII/8504/2002
assicura la trasmissione alla Direzione Generale Sanità dei report delle
indagini di Customer Satisfaction condotte dagli Erogatori Pubblici e Privati
Accreditati sulle rispettive utenze;
- che per tali motivi e tenuto conto che non è disponibile all'interno del
Servizio di cui sopra personale dipendente idoneo a svolgere le attività
richieste, l'Azienda ha deciso di individuare un Collaboratore esterno ed

accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi prefissati;

- che il Collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore dell'Azienda;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile.



si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Conferimento incarico

L'Azienda conferisce incarico al Collaboratore il quale accetta di prestare la propria collaborazione avente per oggetto le attività specifiche dell'URP/Comunicazione in materia di gestione del Sito Aziendale/Carta dei Servizi e delle indagini di Customer Satisfaction.

L'incarico dovrà essere espletato entro un monte ore totale di 1296.

Le prestazioni professionali verranno eseguite senza vincolo di subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto dell'incarico ma dovranno essere coordinate in base alle necessità ed alle esigenze organizzative dell'Azienda.

Il collaboratore concordemente con l'Azienda – e/o con i referenti dallo stesso indicati – stabilisce le modalità di espletamento delle attività legate all'obiettivo da realizzare e le fasce orarie entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti dell'Azienda.

L'Azienda metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione necessaria per espletamento dell'incarico. Il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il personale e gli uffici preposti dell'Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Art. 2 Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede dell'Azienda;



Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività;

Il Collaboratore dichiara di non avere in corso rapporti con altri enti e/o istituzioni e/o soggetti privati che possano costituire causa di incompatibilità o conflitto di interessi con l'attività dell'Azienda e si impegna a darne notizia immediata all'Azienda stessa qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi dovesse verificarsi in futuro, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 3 Obiettivi specifici dell'incarico

Gli obiettivi del presente incarico sono il mantenimento e il potenziamento delle attività specifiche dell'URP/Comunicazione in materia di gestione del Sito Aziendale/Carta dei Servizi e delle indagini di Customer Satisfaction.

La verifica periodica di regolare esecuzione del lavoro svolto dal collaboratore verrà effettuata dal Responsabile del Servizio SSQ o suo delegato, sulla base di relazioni redatte dal collaboratore con scadenza mensile e relazione finale al termine del periodo di incarico.

Art. 4 Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal 01/04/08 e fino al termine delle procedure di stabilizzazione in atto ai sensi del comma 92 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 salvo risoluzione anticipata di uno dei contraenti secondo quanto indicato successivamente.


Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente dalle parti prima della naturale scadenza ed in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata r.r. con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Alla scadenza nei termini di cui al primo punto del presente articolo il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di comunicazione alcuna;

In aggiunta a quanto stabilito in precedenza ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., le parti concordano le seguenti clausole risolutive espresse:

- Comportamenti che creino pregiudizio al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Interruzione dell'attività prevista dal programma di lavoro senza giustificato motivo;
- Danni ai beni dell'Azienda per colpa lieve o grave;
- Ingiustificate violazioni del programma di lavoro .

Le clausole indicate determineranno la risoluzione del presente disciplinare nel momento in cui la parte interessata dichiarerà di avvalersene,



comunicando tale volontà all'altra parte con lettera raccomandata r.r. In tali casi la risoluzione del disciplinare avverrà dalla data di ricevimento della comunicazione, senza termini di preavviso.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà il pagamento al Collaboratore del servizio effettivamente prestato;

Il presente contratto non è tacitamente rinnovabile.

Art. 5 Compenso

In relazione all'incarico oggetto del presente contratto le parti concordano un compenso lordo omnicomprensivo presunto pari a € 33363,03.

Sulla base dello stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi indicato nella relazione mensile del Collaboratore verrà corrisposto mensilmente un compenso per le prestazioni rese dal Collaboratore;

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa rese dal Collaboratore è escluso ai fini IVA ex art. 5 D.P.R. 633/72;

Eventuali spese sostenute dal compimento effettivo delle prestazioni fuori sede, preventivamente richieste e/o autorizzate dall'Azienda, saranno rimborsate secondo il vigente regolamento aziendale.

Il Collaboratore, nei giorni in cui presta la sua opera potrà avvalersi del servizio meridiano di mensa dell'Azienda alle condizioni ed alle tariffe stabilite annualmente per il personale esterno (operatori non dipendenti);

Sarà onere dell'Azienda assicurare il Collaboratore all'INAIL, secondo le disposizioni di legge relative ai rapporti di natura coordinata e continuativa. L'iscrizione all'INPS si intende a carico del suddetto Collaboratore mentre l'Azienda effettuerà le ritenute ed i versamenti previsti dalla normativa vigente.

Si da atto che l'Azienda risulta coperta da apposita polizza assicurativa per quanto riguarda danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;

Art. 6 Controversie

In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Varese;

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazioni, imposte, tasse e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna, a carico dell'Azienda;

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto degli artt. 5 e 38 DPR n. 634/72 e successive modificazioni e integrazioni;



Le prestazioni del Collaboratore di cui al presente incarico sono di natura "parasubordinata" e non comportano instaurazione di rapporto di impiego con l'Azienda ed escludono l'iscrizione del Collaboratore nell'organico dell'Azienda (ex artt. 2230 e seguenti del C.C.) e nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. (ex art. 6 bis legge 18.03.1993 n. 67);

Con la sottoscrizione del presente incarico, redatto in duplice originale, il Collaboratore si dichiara a conoscenza delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia, nonché delle proprie responsabilità civili e penali. Il Collaboratore è altresì obbligato al rispetto delle norme che regolamentano gli accessi ai documenti amministrativi e al trattamento dei dati personali e/o sensibili. Il Collaboratore non potrà in nessun modo utilizzare per fini personali le informazioni di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto

Varese, _____ prot. n. _____

Per l'A.S.L.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pierluigi Zeli

IL COLLABORATORE
Sig. ra Mariagrazia Cusmano

A norma dell'art. 1341 c.c., le parti, previa lettura delle clausole di cui al presente contratto e riletture di quelle di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6, dichiarano espressamente di approvarle.

Varese, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pierluigi Zeli

IL COLLABORATORE
Sig.ra Mariagrazia Cusmano